

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2522-A**RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)
(RELATORE LONGONI)**

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VICENTINI, VALSECCHI, LOMBARDINI, LONGONI*Annunziata il 7 febbraio 1952*

Abrogazione dell'esenzione da ogni tributo sulle indennità parlamentari prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102

Presentata alla Presidenza il 27 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si raccomanda da sé alla attenzione del Parlamento. Si tratta in sostanza di ripristinare una prassi in atto dal momento dell'istituzione dell'indennità parlamentare, prassi interrotta di fatto soltanto nel 1929 e di diritto con la legge del 9 agosto 1948, n. 1102; in altre parole, di dire chiaramente che anche gli assegni spettanti ai membri del Parlamento sono soggetti allo stesso trattamento tributario di tutti gli assegni pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici. Nello Stato democratico moderno non vi è nessuna ragione che giustifichi un trattamento fiscale privilegiato alle indennità percepite dai parlamentari, anche se il richiamo agli assegni pagati dallo Stato non possa costituire elemento di rilievo nei confronti dell'indennità disposta in favore del Parla-

mento, in quanto in essa non può assolutamente ravvisarsi un rapporto di dipendenza dallo Stato.

Detto questo per quanto riguarda le considerazioni di ordine generale, non possiamo non tener conto di altri elementi di fatto che concorrono a consigliare la rimozione della franchigia fiscale istituita con la legge del 9 agosto 1948, n. 1102. Finché l'accertamento ai fini delle imposte dirette era fondato su criteri induttivi, il coacervo dei redditi, almeno fino al periodo antecedente alla guerra, si operava di fatto in quanto tutto si conglobava nella presunzione di capacità contributiva desunta generalmente dal tenore di vita. Tale sistema può anzi ritenersi sopravvissuto fino all'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1951, n. 25, dettante le norme sulla perequazione tributaria. Con l'introduzione di detta

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

legge l'iniziativa dell'imposizione è passata dagli uffici delle imposte al contribuente. L'innovazione è stata introdotta per avviare decisamente tutto il sistema tributario italiano verso un ordinamento dell'impostazione con carattere sempre più personale e progressivo in omaggio anche all'articolo 53 della nostra Costituzione, il quale stabilisce, appunto, che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività. Ne consegue, quindi, l'evidente necessità che anche il parlamentare, in quanto cittadino, debba essere trattato, ai fini tributari, come qualsiasi altro membro della collettività nazionale.

Si è obiettato che l'indennità parlamentare non può costituire materia imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, in quanto si sostiene che il concetto di indennità non può in alcun modo essere identificato con quello di reddito. Ma la eccezione può essere facilmente rimossa per due considerazioni: prima, per il comma e) dell'articolo 3 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 istitutiva della imposta di ricchezza mobile; seconda per il fatto che il nostro diritto tributario positivo considera l'indennità parlamentare equiparabile a reddito in quanto, senza la legge 9 agosto 1948, n. 1102, tale indennità sarebbe caduta sotto l'ambito di competenza della imposta di ricchezza mo-

bile. Da ultimo non possiamo dimenticare che la presente proposta di legge rispecchia voti ripetutamente espressi ed anche ultimamente in occasione dell'approvazione della legge sulla perequazione tributaria, allorché il Parlamento ha formulato un voto perché tutte le esenzioni ed i privilegi in materia tributaria fossero rivisti e soppressi. Tra questi privilegi il primo da rimuovere è indubbiamente quello riguardante il trattamento fiscale degli assegni percepiti dai Parlamentari.

La maggioranza della Commissione ritiene giusto e doveroso che il Parlamento cominci a dare il buon esempio, eliminando l'esenzione introdotta in altri tempi.

Il ritardo con cui il provvedimento viene all'esame della Camera, ha consigliato la maggioranza della Commissione di suggerire un articolo aggiuntivo perché sia chiaro che la sottoposizione al tributo delle indennità parlamentari ha effetto con l'anno finanziario 1952-53 per quanto riguarda l'imposta complementare, e per disciplinare la possibilità della presentazione di una dichiarazione suppletiva, oltre il termine del 31 marzo 1952 previsto dalla legge sulla perequazione tributaria.

L'articolo proposto è stato approvato dalla Commissione.

LONGONI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È abrogata l'esenzione da ogni tributo sulle indennità dei membri del Parlamento, concessa ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1102.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Ai fini dell'imposizione per l'anno finanziario 1952-53 i membri del Parlamento presenteranno una dichiarazione suppletiva agli effetti dell'imposta complementare personale sul reddito entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge.